

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 274

a iniziativa dei Consiglieri Bissoni, Biancani, Giancarli, Giacinti, Micucci, Rapa, Giorgini

presentata in data 15 marzo 2019

NORME PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
DERIVANTI DAI PRODOTTI MONOUSO REALIZZATI IN PLASTICA

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di perseguire le finalità dettate dalla politica regionale in materia dei rifiuti, questa legge si propone di ridurre i rifiuti derivanti dai prodotti monouso realizzati in plastica, in linea con quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) e dalla normativa italiana ed europea.

Art. 2
(Materiali consentiti)

1. I materiali consentiti per il monouso sono tutti i materiali riciclabili o biodegradabili oppure che abbiano entrambe le proprietà e che siano regolarmente certificati.

Art. 3
(Materiali vietati)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 i materiali vietati sono tutti quelli in plastica monouso senza le caratteristiche dei materiali di cui all'articolo 2.

Art. 4
(Soggetti pubblici interessati)

1. Sono interessati all'applicazione di questa legge la Regione, le Province, le Unioni montane, le Unioni dei Comuni, i Comuni, gli altri enti, istituti ed aziende sottoposti a vigilanza delle amministrazioni sopra elencate.

2. Ai fini dell'applicazione di questa legge, i soggetti pubblici di cui al comma 1, ciascuno per le proprie competenze e tramite gli organi di polizia di loro riferimento, eseguono i controlli e amministrano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7.

Art. 5
(Divieti)

1. Nelle spiagge del litorale marchigiano è vietato l'utilizzo dei materiali di cui all'articolo 3.

2. Nelle spiagge del litorale marchigiano è istituito il divieto di fumo.

3. È fatto divieto agli stabilimenti balneari e agli esercenti operanti nel litorale marchigiano, di distribuire ai propri clienti qualsiasi prodotto realizzato con i materiali di cui all'articolo 3.

4. È vietato presso feste, manifestazioni pubbliche, sagre e mense pubbliche, comprese quelle scolastiche, l'utilizzo di qualsiasi prodotto realizzato con i materiali di cui all'articolo 3.

5. È vietato ai soggetti pubblici di cui all'articolo 4 l'utilizzo di qualsiasi prodotto realizzato con i materiali di cui all'articolo 3.

Art. 6
(Attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, i soggetti elencati all'articolo 4 dispongono, ciascuno per le proprie competenze, i divieti di cui all'articolo 5.

Art. 7
(Regime sanzionatorio)

1. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.

2. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

Art. 8
(Vincoli finanziari)

1. I soggetti elencati all'articolo 4, ciascuno per le proprie competenze, utilizzano le risorse economiche esclusivamente per la realizzazione di campagne informative e pubblicitarie finalizzate a promuovere la cultura per la riduzione delle plastiche monouso negli altri ambiti non contemplati da questa legge o a copertura degli oneri sostenuti dagli enti locali al fine della sostituzione di prodotti monouso realizzati con materiali di cui all'articolo 3 con quelli realizzati con materiali di cui all'articolo 2.

Art. 9
(Campagne di comunicazione)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare i cittadini e i soggetti interessati sui nuovi vincoli normativi derivanti dall'applicazione di questa legge.

Art. 10
(Deroghe)

1. L'utilizzo di qualsiasi prodotto realizzato con i materiali di cui all'articolo 3 è consentito nei seguenti casi:

- a) emergenze igienico-sanitarie certificate dall'ASL;

- b) diete personalizzate, con certificazione medica, non confezionabili in loco;
- c) interruzioni del servizio di acquedotto o calamità naturali.

Art. 11

(Disposizione transitoria)

1. Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte, i materiali di cui all'articolo 3 esistenti ed eventualmente previsti da contratti di fornitura in essere che non risultino conformi alle prescrizioni di questa legge, possono essere utilizzati entro il 31 marzo 2020.

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. A partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 9, quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2019 e quantificati in euro 150.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con allocazione di risorse di cui al capitolo 2090320014 "Spese per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti - contributi di investimento ai comuni".

2. Agli oneri derivanti per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci nei limiti delle disponibilità di risorse di missioni e programmi individuati.